CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Art. 2-sex-decies codice privacy

Responsabile della protezione dei dati per i trattamenti effettuati dalle autorità giudiziarie nell'esercizio delle loro funzioni

1. Il responsabile della protezione dati e' designato, a norma delle disposizioni di cui alla sezione 4 del capo IV del Regolamento, anche in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati dalle autorita' giudiziarie nell'esercizio delle loro funzioni.

Versione in vigore dal 19 settembre 2018, tuttora in vigore · versione 41

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice in materia di protezione dei dati personali
Estremi	Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Parte	III — Tutela dell'interessato e sanzioni
Titolo	IV — Disposizioni modificative, abrogative, transitorie e finali
Capo	IV — (disposizioni relative al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento)
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali/art-2-sex-decies-responsabile-della-protezione-dei-dati-per-i-trattamenti-effettuati

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it